



R.G. 9237/2013

Il Tribunale di Napoli - II Sez. Civ.- nella persona del G.D. Dott. Nicola Mazzocca,  
letto il ricorso proposto dalla curatela del fallimento di D.P. di M.D.  
s.a.s. e del socio accomandatario M.D.

disposta la comparizione delle parti,

preso atto della memoria difensiva depositata dalla BANCA

visti gli atti,

OSSERVA

## 2. DIRITTO

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c. la curatela del fallimento di D.P.  
di M.D. sas e del socio accomandatario M.D. ha chiesto  
ordinarsi alla BANCA la consegna di una serie di documenti espressamente  
indicati nel ricorso, relativi a documentazione contrattuale di riferimento ed estratti  
conto inerenti il rapporto contrattuale intrattenuto con la Banca resistente,  
sostenendone la indispensabilità per l'esercizio corretto delle attività istituzionali  
della curatela.

Veniva adottato in data 29-3-2013 provvedimento inaudita altera parte, con l'ordine  
imposto alla BANCA di provvedere al deposito della documentazione  
dettagliatamente indicata nel provvedimento.

L'istituto di credito resistente, compulsato dal detto provvedimento, ottemperava alla  
richiesta producendo la documentazione richiesta da parte ricorrente provvedendo,  
altresì, al deposito di estratti conto dal 2000 al 2003 per tre conti e per poche

mensilità relative al 1994 per altri due conti, sostenendo la impossibilità di reperire maggiore documentazione, per essere la documentazione richiesta relativa a periodo antecedente all'ultimo decennio e per essere intervenuta l'estinzione dei conti stessi.

La società ricorrente insisteva nell'adozione del provvedimento deducendo, in particolare, il mancato deposito dei contratti di conto corrente che hanno disciplinato il rapporto tra le parti, e la necessità di acquisizione degli stessi e delle relative modificazioni intervenute nel corso del rapporto.

A tale ulteriore pronuncia si opponeva l'Istituto di credito resistente, il quale chiedeva pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.

Oggetto di delibazione, deve ritenersi, quindi, esclusivamente la questione relativa alla possibilità di estendere al di là del decennio la richiesta di consegna di copia dei documenti.

A parere di questo Giudicante, l'avvenuta consegna esaustiva della documentazione contabile relativa all'ultimo decennio consente di pronunciare la cessazione della materia del contendere.

Innanzitutto, deve osservarsi che la documentazione offerta in deposito si ferma al 2004 risultando fornita prova dell'avvenuta estinzione dei conti rispettivamente alla data dell'11-11-1994, del 22-7-1994, del 5-12-2003 e dell'11-1-2001, di modo che, in assenza di specifica contestazione in ordine alla circostanza della intervenuta estinzione dei conti, non può pretendersi il deposito di più estesa documentazione relativamente all'ultimo decennio, né tantomeno di documentazione formatasi nel periodo anteriore al decennio.

Per quanto riguarda, tale ultima documentazione, infatti, non convincenti appaiono le considerazioni svolte da taluni in ordine alla possibilità di un ampliamento del

periodo di riferimento dei documenti da consegnarsi, consentendolo anche al di là del termine previsto dall'art. 119 T.U.B.

La norma in questione, infatti, appare tassativa nell'imporre la conservazione e la messa a disposizione della parte della documentazione relativa al decennio anteriore alla richiesta, ponendo uno sbarramento non suscettibile di essere superato con riguardo ai dati della buona fede oggettiva e della solidarietà.

Il termine in questione, in buona sostanza, è stato individuato come termine coincidente con quello di prescrizione, ed è stato previsto come limite di esigibilità della condotta dell'Istituto di credito, e, trattandosi di un termine anche piuttosto consistente, consente un'ampia tutela al ricorrente, il quale, ove lo abbia lasciato decorrere, trascurando i detti documenti, ed inducendo l'Istituto di credito nella convinzione della dismissione del proprio interesse, non può più utilmente essere rimesso in termini per l'effettuazione di una richiesta ormai tardiva.

Convincenti, al proposito, appaiono le considerazioni poste a fondamento del provvedimento reso dal Tribunale di Napoli. Sez. Distaccata di Frattamaggiore, che ritiene che il carattere di specialità della disciplina di cui all'art. 119 t.u.b. rispetto alla normativa di cui all'art. 1713 c.c. per la sua specifica collocazione in norma di regolamentazione dei rapporti bancari, determini inequivocamente la sua prevalenza sulla norma codicistica, finendo con l'escludere la sussistenza di un illimitato obbligo da porsi a carico della Banca anche al di là dei limiti temporali fissati dalla norma.

Infatti, a fronte della condotta negligente da parte del cliente, non può soccorrere, in materia, la previsione di cui all'art. 1173 c.c. allo scopo di riconoscere la sussistenza di un generale obbligo di conservazione da parte dell'Istituto di credito, essendo piuttosto ravvisabile, a carico della ricorrente, in ragione del termine previsto dall'art. 2220 c.c. con riguardo alle scritture contabili, l'onere di attivarsi, tempestivamente e



nel corso del rapporto di conto corrente bancario, allo scopo di richiedere alla Banca copia delle documentazione ai sensi dell'art. 119 comma 4 d. Lgs 385/1993.

Per questi motivi il provvedimento adottato inaudita altera parte in data 29-3-2013 può ritenersi corretto, senza possibilità, tuttavia, di estensione al periodo anteriore al decennio, in relazione al quale la istanza va rigettata.

Sussistono, pertanto, i presupposti per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, sebbene l'adempimento intervenuto da parte della Banca solo a seguito dell'adozione del provvedimento inaudita altera parte giustifica la condanna della BANCA al pagamento delle spese di lite, avendo l'Istituto di credito resistente ommesso di consegnare la documentazione offerta laddove le era stata fatta richiesta in via stragiudiziale con lettera del 6-4-2011 e del 27-12-2012.

### P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del G.U. Dott. Nicola Mazzocca:

- 1) Dichiarare la cessazione della materia del contendere,
- 2) Rigetta ogni altra domanda,
- 3) Condanna la BANCA, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore della curatela del fallimento di D.P. di M.D. s.a.s. e del socio accomandatario M.D., in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite che liquida in complessive 1.300,00 € così suddivisi: 300,00 € per spese e 1.000,00 € per onorario difensivo, oltre I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Napoli in data 16-7-2013.

Il Giudice

Dott. Nicola Mazzocca